

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

CONSIDERATO che 21/04/2012 in questo Comune, in Piazza Castello vi sarà un raduno di auto d'epoca in cui è prevista la partecipazione di circa 40 automezzi e 80 persone ai fini della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone si rende necessaria l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, **dalle ore 15,00 alle ore 18,00 del giorno 21/04/2012**, per la realizzazione della manifestazione;

Vista la richiesta di riservare Piazza Castello alla sosta degli autoveicoli aderenti alla manifestazione **dalle ore 15,00 alle ore 18,00 del giorno 21/04/2012** onde poter consentire le visite guidate al palazzo comunale;

RAVVISATA la necessità di procedere in tal senso nell'area interessata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza dei lavori;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

VISTA la propria competenza ai sensi della Determinazione del responsabile di Area n° 14 del 30.10.06, avente per oggetto l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e delle istruttorie;

**ORDINA**

**Che sia istituito il DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA su tutta l'area, (Figura II 74 Art. 120) per tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli aderenti alla manifestazione nelle seguenti aree pubbliche:**

- **Piazza Castello**  
**dalle ore 15,00 alle ore 18,00 del giorno 21/04/2012**

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da porsi agli ingressi delle suddetta via.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata ed illuminata e successivamente rimossa a cura dell'ufficio tecnico comunale**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495), ed in particolare dovrà essere apposta **almeno la seguente cartellonistica stradale:**

**Piazza Castello** N°6 cartelli di Divieto di sosta su tutta l'area Figura II 74 Art. 120 unita di pannello integrativo di Zona a rimozione coatta Mod. Il 6/m Art. 83.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, e dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della Vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice Della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.**

Monasterolo di Savigliano, li 28/02/2012.



Per Il Responsabile di Area  
Responsabile della Sezione Territoriale  
Vice Comm. di P.L. MARTINI Rocco

